

Codice civile

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79**

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO SECONDO. Del lavoro nell'impresa - CAPO PRIMO. Dell'impresa in generale - SEZIONE TERZA. Del rapporto di lavoro - PARAGRAFO SECONDO. Dei diritti e degli obblighi delle parti

**Articolo 2113**

**Rinunzie e transazioni**

Le rinunzie e le transazioni [1966], che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile. (2)

(1)

-----

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6, L. 11.08.1973, n. 533.

(2) Il presente comma prima modificato dall'art. 31, L. 04.11.2010, n. 183, con decorrenza dal 24.11.2010 e poi dall'art. 7, D.L. 12.09.2014, n. 132, con decorrenza dal 13.09.2014, è stato ripristinato nel suo testo previgente dall'allegato alla legge di conversione, L. 10.11.2014, n. 162, con decorrenza dall'11.11.2014.